



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/40 DEL 22.06.2021

Oggetto: **Emergenza Covid-19. Esecuzione del test antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-COV-2 presso le farmacie, in applicazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Modifiche alle Delib.G.R. n. 35/34 del 9.7.2020, la n. 45/2 dell'8.9.2020 e n. 50/47 dell'8.10.2020.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, nell'ambito dei percorsi di sanità pubblica previsti per fronteggiare la pandemia Covid-19, i test diagnostici per la ricerca del virus SARS-COV-2 sono eseguiti dai laboratori di riferimento regionale individuati nel Documento operativo "Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus (2019 n-CoV) nel territorio regionale" e dai laboratori pubblici inseriti nella rete regionale dei laboratori Covid-19.

L'evoluzione della pandemia nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha, tuttavia, fatto emergere l'esigenza di soddisfare la domanda di soggetti asintomatici che, al di fuori degli ordinari controlli di sanità pubblica, intendono autonomamente sottoporsi a test diagnostici per la ricerca del virus. La Giunta regionale ha, quindi, disciplinato con una pluralità di provvedimenti l'esecuzione dei test diagnostici richiesti dai privati cittadini ed eseguiti dai laboratori privati accreditati e, in forma residuale, anche dai laboratori pubblici inseriti nella rete già citata.

L'Assessore richiama, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 35/34 del 9.7.2020 con cui è stata disciplinata l'esecuzione dei test sierologici da parte dei laboratori privati, la n. 45/2 dell'8.9.2020 che ha definito i requisiti e le modalità d'inserimento dei laboratori privati accreditati nell'elenco dei laboratori riconosciuti per l'esecuzione del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino-faringeo (successivamente modificata ed integrata dalla Delib.G.R. n. 17/7 del 7.5.2021), e la n. 50/47 dell'8.10.2020 che ha esteso ai laboratori pubblici della rete Covid-19 la possibilità di offrire il test molecolare ai privati cittadini che intendano autonomamente sottoporvisi.

Tutti i provvedimenti citati prevedono che le prestazioni, poiché non previste nell'ambito di percorsi di sanità pubblica, siano erogate a titolo oneroso a carico del privato cittadino, dietro prescrizione da parte del medico di fiducia.

L'Assessore richiama l'attenzione sul decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, che ha introdotto le Certificazioni verdi Covid-19 quale strumento che attesta l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,



l'avvenuta guarigione da Covid-19 o l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 effettuati da operatori sanitari (art. 9, comma 1 lett. d), comma 2, lett. c) e comma 5.

La certificazione che attesta quest'ultima condizione ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le medesime attestazioni saranno necessarie ai fini del rilascio del Digital Green Certificate, finalizzato ad agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione durante la pandemia.

L'Assessore evidenzia che l'aumento della circolazione delle persone, in concomitanza con la stagione estiva, rende necessario ampliare il panorama dei soggetti che possono effettuare i test antigenici rapidi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. d), del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, ai fini delle Certificazioni verdi Covid-19 e del Digital Green Certificate. Le disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 18, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, sono state approvate con DPCM 17 giugno 2021.

A questo scopo, l'Assessore propone che tali test possano essere eseguiti anche presso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In caso di positività al test antigenico rapido, è posto in capo al titolare/direttore responsabile della farmacia l'obbligo di comunicazione di caso sospetto di Covid-19 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per gli adempimenti di sanità pubblica conseguenti.

Anche le farmacie dovranno assolvere allo specifico debito informativo relativo alle determinazioni Covid-19 già istituito dalla Direzione generale della Sanità, attraverso i sistemi informativi dedicati e secondo procedure già approvate e consolidate dalla medesima Direzione, oltre alle procedure specifiche in corso di definizione a livello nazionale e regionale relative alle attestazioni ai fini delle Certificazioni verdi Covid-19 e del Digital Green Certificate.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, infine, di rivedere la previsione della prescrizione del test da parte del medico di fiducia disposta dalle deliberazioni n. 35/34 del 9.7.2020, n. 45/2 dell'8.9.2020 e n. 50/47 dell'8.10.2020 precedentemente richiamate.



Con l'introduzione delle Certificazioni verdi Covid-19 e del Digital Green Certificate, infatti, l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 diventa un obbligo per il cittadino che non abbia completato il ciclo vaccinale o che abbia effettuato la prima dose da meno di quindici giorni, o non si trovi nella condizione di attestare la guarigione dal Covid-19, e che intenda viaggiare o accedere a specifici contesti di vita. Inoltre, i turisti presenti sul territorio regionale non avrebbero la possibilità di ottenere la prescrizione da parte del proprio medico.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di consentire, con decorrenza 1 luglio 2021, ai titolari/direttori responsabili delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, esclusivamente all'interno delle farmacie dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'esecuzione dei test sierologici e antigenici rapidi riconosciuti ai fini dell'attestazione prevista per il rilascio delle Certificazioni verdi Covid-19 individuati dall'art. 9, comma 1, lett. d), del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 e del Digital Green Certificate, secondo le disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 17 giugno 2021;
- di prevedere che le farmacie manifestino interesse all'esecuzione dei test sierologici e test antigenici rapidi inviando l'istanza via PEC alla Direzione generale della Sanità, secondo le modalità che verranno rese note sul portale tematico regionale www.sardegناسalute.it e per il tramite dell'Associazione Regionale dei Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna);
- di dare mandato all'ATS di eseguire controlli a campione per la verifica del possesso dei suddetti requisiti da parte delle farmacie che manifesteranno interesse per l'esecuzione dei test;
- di porre in capo al titolare/direttore responsabile della farmacia, in caso di positività al test, l'obbligo di comunicazione di caso sospetto di Covid-19 al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per gli adempimenti di sanità pubblica conseguenti;
- di prevedere che anche le farmacie assolvano al debito informativo relativo alle determinazioni Covid-19 già istituito dalla Direzione generale della Sanità, attraverso i sistemi informativi



dedicati e secondo procedure già approvate e consolidate, oltre alle procedure specifiche in corso di definizione a livello nazionale e regionale relative alle attestazioni ai fini delle Certificazioni verdi Covid-19 e del Digital Green Certificate, che verranno rese note sul portale tematico regionale www.sardegناسalute.it e per il tramite dell'Ordine professionale dei farmacisti e/o Federfarma Sardegna;

- di stabilire che gli oneri per l'esecuzione dei test antigenici rapidi di cui all'art. 9, comma 2. lett c), del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 siano a carico dei cittadini, secondo le tariffe già previste dalla Delib.G.R. n. 50/47 dell'8.10.2020, Test antigenico - Codice 91.20.5, euro 17,97 (IVA compresa);
- di stabilire che l'effettuazione dei suddetti test, poiché eseguiti al di fuori di percorsi di sanità pubblica, non sia soggetta a prescrizione medica da parte del medico di fiducia e di modificare, pertanto, in tal senso, quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 35/34 del 9.7.2020, dalla Delib.G.R. n. 45/2 dell'8.9.2020 (già modificata ed integrata dalla Delib.G.R. n. 17/7 del 7.5.2021) e dalla Delib.G.R. n. 50/47 dell'8.10.2020;
- di confermare che, in tutti i casi in cui l'esigenza del test per la ricerca del virus SARS-CoV-derivi da un sospetto diagnostico, questo dovrà, invece, rientrare nei percorsi di sanità pubblica, sarà prescritto dal medico nel rispetto dei criteri definiti dalla sanità pubblica e l'onere relativo dovrà ricadere sul SSR.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda